



Il Ministro della cultura

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante *“Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

VISTO l'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che *“l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività”*;

VISTO l'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 2020, recante *“Riparto per l'anno 2020 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale”*;

VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2021, recante *“Riparto per l'anno 2021 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di*



Il Ministro della cultura

contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale”;

RITENUTO opportuno, anche per l'anno 2022, ripartire le risorse di cui all'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo criteri che tengano conto delle caratteristiche delle scuole di eccellenza operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale destinatarie del contributo in analogia con i criteri di cui ai citati decreti 16 ottobre 2020 e 23 febbraio 2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il riparto delle risorse di cui l'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nelle more della avvenuta rendicontazione prevista ai fini dell'erogazione del contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, utilizzato, per gli anni 2020 e 2021, quale riferimento per il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DECRETA:

Art. 1

1. Le risorse destinate dall'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2020, n. 234, all'erogazione di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per un ammontare pari ad euro 2,1 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono ripartite in parti uguali tra le tre istituzioni beneficiarie:

- 1) Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena: euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 2) Fondazione Scuola di Musica di Fiesole: euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 3) Accademia Pianistica Internazionale di Imola: euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. I destinatari delle risorse di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale Spettacolo e alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 12 gennaio 2022

IL MINISTRO